



COMUNE DI VILLORBA

PIANO DELLE AREE MERCATALI

L.R. 6 aprile 2001 n. 10

D.G.R. 20 luglio 2001 n. 1902

Aggiornato con

D.G.R. 14 marzo 2003 n. 633

D.G.R. 16 aprile 2004 n. 1028

D.G.R. 2 agosto 2005 n. 2113

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 22 del 27/02/2006

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 13 del 26/03/2008

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 30 del 05/06/2008

Aggiornato con Determinazione del Responsabile n. 668 del 01/07/2008

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio n. 46 del 30/09/2008

INDICE

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI	4
Oggetto	4
Definizioni	4
PARTE I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO.....	7
DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.....	7
PREMESSE.....	7
NUOVI MERCATI.....	8
INTRODUZIONE.....	8
Mercato settimanale di Fontane – piazza Aldo Moro.....	10
Mercato settimanale di Villorba – piazza Vittorio Emanuele II.....	16
POSTEGGI ISOLATI.....	21
POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI	21
Ricognizione e Situazione Attuale.....	21
Progetto.....	21
POSTEGGI ISOLATI	22
Ricognizione e Situazione Attuale.....	22
Progetto.....	22
III POSTEGGI TEMPORANEI.....	23
RICOGNIZIONE E SITUAZIONE ATTUALE.....	23
PROGETTO.....	23
Le autorizzazioni per i posteggi temporanei vengono rilasciate secondo le modalità previste dall'art. 33 del Regolamento.	24
PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE	25
CAPO I - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	25
Art. 1 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni.....	25
Art. 2 - Autorizzazione con posteggio	26
Art. 3 - Produttori agricoli	26
Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione.....	26
CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	28
Art. 5 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo e soppressione per motivi di pubblico interesse.....	28
Art. 6 - Canone per l'occupazione del posteggio.	28
Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio.....	29
Art. 8 - Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi.....	29

CAPO III - ALTRE NORME GENERALI.....	30
Art. 9 - Obblighi e divieti per gli operatori.....	30
Art. 10 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera.....	30
Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari.....	31
Art. 12 - Norme igienico-sanitarie.....	33
CAPO IV - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI.....	36
Art. 13 - Piano dei mercati.....	36
Art. 14 - Funzionamento del mercato.....	37
Art. 15 - Modalità e criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi.....	37
Art. 16 - Trasferimento dei mercati.....	39
Art. 17 - Ampliamento dei posteggi.....	40
Art. 18 - Modifica di settore merceologico dei posteggi.....	41
Art. 19 - Posteggi liberi - Migliorie.....	41
Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari.....	42
Art. 21 - Graduatorie di mercato e registro assenze.....	44
Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare.....	44
Art. 23 - Mercati straordinari.....	44
Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli.....	45
Art. 25 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli.....	47
CAPO V - Fiere.....	47
Art. 26 - Piano delle fiere.....	47
Art. 27 - Trasferimento della fiera.....	48
Art. 28 - Domanda di partecipazione alle fiere.....	48
Art. 29 - Graduatoria.....	49
Art. 30 - Concessione di posteggio.....	49
Art. 31 - Presenze dei concessionari di posteggio.....	50
Art. 32 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati.....	51
CAPO VI - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE.....	51
Art. 33 - Autorizzazioni temporanee.....	51
CAPO VII - COMMERCIO ITINERANTE.....	52
Art. 34 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.....	52
Art. 35 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti.....	52
Art. 36 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante.....	53
CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	54
Art. 37 - Disposizioni transitorie.....	54
Art. 38 - Sanzioni.....	54
Art. 39 - Rinvio a disposizioni di legge.....	56

PREMESSE - OGGETTO E DEFINIZIONI

Oggetto

1. Il **Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche**, è adottato ai sensi della legge regionale 06 aprile 2001 n. 10 (di seguito indicata come “LR10”) e dei relativi criteri applicativi adottati con deliberazione di giunta regionale 20 luglio 2001 n. 1902 (di seguito indicata come “DGR1902”) **così come modificata dalla deliberazioni di giunta regionale 14 marzo 2003 n. 633 (di seguito indicata come “DGR633) e 2 agosto 2005 n. 2113 (di seguito indicata come “DGR2113”)**, tenuto conto del dettato del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (di seguito indicato come “DLgs114”) e dell’ordinanza del Ministero della Salute in data 3 aprile 2002 (di seguito indicata come “OMS2002”). Ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all’adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:
 - a) **Parte I – Individuazione delle aree destinate all’esercizio del commercio su area pubblica.**
 - b) **Parte II – Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati, posteggi isolati e fiere.**
2. Il regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte.

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s’intendono:
 - a) per **commercio su aree pubbliche**: l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte (DLgs114);
 - b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, compresi quelli di proprietà privata gravati da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico (DLgs114);
 - c) per **mercato**: l’area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all’esercizio dell’attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi (DLgs114);
 - d) per **mercato a merceologia esclusiva**: un mercato nel quale le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal comune e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa (LR 10/01);
 - e) per **mercati straordinari**: mercati autorizzati in via straordinaria nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tali mercati (LR 10/01);
 - f) per **posteggi isolati**: mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque (LR 10/01);
 - g) per **mercato minore**: mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti (LR 10/01);
 - h) per **mercato maggiore**: mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti (LR 10/01);
 - i) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e

non superiore a un anno (LR 10/01). Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

- j) per **posteggio isolato stagionale**: un posteggio dato in concessione per un periodo di tempo determinato e comunque inferiore a un anno, legato a manifestazioni o eventi precedentemente individuati nel piano delle aree, che viene autorizzato con le modalità previste per i posteggi temporanei;
- k) per **presenze effettive** in un mercato o fiera: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato o fiera (DLgs114), con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- l) per **presenze** in un **mercato**¹: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale (DLgs114), purché ciò non dipenda da una sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio;
- m) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività (DLgs114);
- n) per **autorizzazione** per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso società, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche; (DLgs114 – Circ.Minindustria nr. 3506/2001);
- o) per **autorizzazione temporanea**: l'autorizzazione che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, rilasciata dal Comune a ditte già iscritte al Registro delle imprese ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114, in occasione di manifestazioni straordinarie o ricorrenti, nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti, valide per la durata della manifestazione. (LR 10/01);
- p) per **posteggio**: la parte di area pubblica, o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche (DLgs114), delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento, da utilizzarsi di regola con l'autoveicolo di servizio.
- q) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato (DGR1902);
- r) per **ampliamento**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di chiedere l'aumento della superficie del posteggio;
- s) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli (DLgs114);
- t) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del DLgs114 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare (DLgs114);
- u) per **tipologia merceologica**: le specifica merceologia che deve essere posta in vendita in un posteggio, stabilita nella deliberazione di approvazione del piano comunale di cui all'art. 2 della legge regionale.
- v) per **spunta**: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella

¹ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- comma 1bis aggiunto con DGR633:

“L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.

DGR1902 – Parte III – Punto 6.- comma 4bis aggiunto con DGR633

“Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore”.

giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

- w) per **operatore precario**: l'operatore già titolare di un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- x) per **produttori agricoli**: gli imprenditori agricoli che vendono al dettaglio i prodotti provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- y) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data 3 aprile 2000. Ai sensi e per gli effetti di detta ordinanza si intende per:
- **commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari**: l'attività di vendita di prodotti alimentari al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari alle condizioni indicate agli articoli 6 e 7 dell'OMS2002;
 - **mercato in sede propria**: il mercato che ha un suo luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
 - **mercato su strada**: il mercato che occupa, per un certo tempo nell'arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine;
 - **costruzione stabile**: un manufatto isolato o confinante con altri che abbiano la stessa destinazione oppure che accolgano servizi o altre pertinenze di un mercato, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale;
 - **negozio mobile**: il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio;
 - **banco temporaneo**: insieme di attrezzature di esposizione, eventualmente dotato di sistema di trazione o di autotrazione, facilmente smontabile e allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
 - **operatori**: i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di cui alla lettera a) sui posteggi delle aree;
 - **somministrazione di alimenti e bevande**: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione degli acquirenti impianti ed attrezzature, nonché locali di consumo o aree di ristorazione, che consentono la consumazione sul posto dei prodotti ⁽²⁾;
 - **alimento deperibile**: qualunque alimento che abbia necessità di condizionamento termico per la sua conservazione;
 - **acqua potabile**: acqua avente i requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1988, n. 236, e, dal momento della sua entrata in vigore, i requisiti indicati dal D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, e successive modificazioni e integrazioni.

² Va sottinteso che l'attività di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica, si configura esclusivamente in presenza di contestuale concessione di plateatico per la disposizione sul terreno di impianti e attrezzature (tavoli, sedie, ombrelloni e simili) idonee all'accoglienza e allo stazionamento della clientela durante la consumazione. Pertanto la vendita di alimenti e bevande su area pubblica, direttamente dal banco mobile, non costituisce attività di somministrazione soggetta al possesso dei corrispondenti requisiti.

PARTE I - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

PREMESSE

Il commercio su area pubblica nel Comune di Villorba era stato regolamentato dapprima con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 14 marzo 1988. In quella occasione furono istituiti solamente due posteggi di tipo "stagionale" presso il Palaverde, da assegnarsi durante le giornate di campionato di basket e volley.

Successivamente, con deliberazione n. 144 del 30 novembre 1998, è stata approvata "la nuova disciplina per il commercio su area pubblica", con l'individuazione di otto aree da destinare a posteggi isolati o temporanei (per la descrizione delle singole aree si rimanda ai relativi capitoli).

A seguito delle petizioni presentate da cittadini residenti a Villorba capoluogo e a Fontane, l'Amministrazione ha valutato la possibilità di istituire un mercato settimanale anche nel Comune di Villorba.

Dopo un'attenta valutazione, si è scelto di istituire due mercati minori, rispettivamente nelle frazioni di Villorba capoluogo (d'ora innanzi "Villorba") e di Fontane.

L'occasione è stata utile per verificare anche lo stato di attuazione del Piano approvato nel 1998 e proporre le necessarie modifiche.

Pertanto, con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 3 agosto 2005 è stato approvato il piano delle Aree Mercatali.

Con la medesima deliberazione è stato deciso di adottare la sperimentazione in via anticipata della realizzazione dei due nuovi mercati.

Proprio questa sperimentazione ha suggerito alcune modifiche da apportare al Piano approvato, al fine di migliorare il servizio offerto.

Per tale motivo si propone un nuovo Piano delle Aree Mercatali, che sostituisce in toto quello approvato con DCC. n. 41 del 003/08/2005.

Il Piano commerciale di seguito riportato è strutturato come segue:

- I Nuovi Mercati;**
- II Posteggi Stagionali e Isolati;**
- III Posteggi Temporanei.**

Per i nuovi mercati si è dapprima descritto il lavoro di analisi e di indagine svolto, per presentare poi la proposta delle nuove aree mercatali attraverso schede di progetto.

Per i posteggi isolati e temporanei è stata effettuata la ricognizione dello stato attuale e si sono descritte le proposte di modifica. Dove necessario, per maggior chiarezza di esposizione, sono state allegate delle schede di progetto.

NUOVI MERCATI

INTRODUZIONE

L'Amministrazione comunale, su sollecitazione dell'utenza interessata, ha ritenuto di dover esaminare la possibilità di istituire due nuovi mercati, rispettivamente presso Piazza Aldo Moro – frazione di Fontane e presso Piazza Vittorio Emanuele II – frazione di Villorba.

L'istituzione di nuovi mercati deve essere riconosciuta con decreto dirigenziale da parte della Direzione Commercio e mercati della Regione Veneto; tuttavia si è rilevata la necessità di sperimentare anticipatamente le ipotesi prospettate allo scopo di apportare le eventuali modifiche gestionali (quali, a titolo esemplificativo: modifica della tipologia merceologica, dimensioni, localizzazione, numero dei posteggi, ecc.) prima dell'istanza di riconoscimento.

Detta sperimentazione, finalizzata a valutare la bontà delle scelte effettuate e a soddisfare le aspettative che si sono create con le interviste svolte e di seguito descritte in attesa del riconoscimento del mercato da parte della Regione Veneto, ha permesso di apportare le necessarie modifiche al Piano approvato con DCC n. 41 del 03/08/2005.

Ai sensi della DGR n. 2113 del 2 agosto 2005, l'Amministrazione comunale, nell'istituire nuovi mercati, deve attenersi ai seguenti criteri:

- a. valutazione delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità della domanda della popolazione residente e fluttuante;
- b. esigenza di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con gli esercizi di vicinato, le medie e grandi strutture di vendita e le altre forme di distribuzione nel proprio territorio;
- c. esigenza di favorire le zone in via di espansione e i centri storici;
- d. considerazione delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti, attesa la validità decennale della concessione di posteggio e degli aspetti funzionali o estetici anche con riferimento ad interventi di arredo urbano;
- e. valutazione delle norme in materia di requisiti igienico-sanitari, di viabilità, di pubblica sicurezza, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Gli Uffici comunali preposti hanno esaminato preventivamente la fattibilità delle ipotesi di mercato, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla vigente disciplina in materia.

Allo scopo sono stati presi in considerazione i seguenti aspetti:

1. andamento demografico dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 2005;
2. attuale assetto commerciale delle immediate vicinanze delle due piazze individuate (pari ad una zona compresa in un raggio di 500 metri, misurati in linea d'aria);
3. varianti urbanistiche dal 1° gennaio 1999 al 31 maggio 2005;
4. indagine di mercato a mezzo interviste telefoniche agli utenti ed agli operatori commerciali.

Si riportano, di seguito, le analisi relative ai primi tre aspetti, comuni ad entrambi i siti individuati.

Per quanto riguarda l'indagine di mercato svolta presso i possibili utenti e gli operatori commerciali delle zone interessate all'istituzione dei due nuovi mercati, si rinvia ai relativi capitoli.

Per entrambe le aree proposte, comunque, la possibilità di istituire il mercato è stata valutata positivamente sia dagli utenti che dagli operatori commerciali.

1. Analisi demografica

Dagli accertamenti predetti è emerso quanto segue:

- a. da una prima analisi **delle variazioni demografiche** dal 1.01.1999 al 31.12.2004 emerge un incremento demografico pari al 5,62% (attualmente la popolazione residente è di 17.598 abitanti, così ripartita: Fontane 6847, Villorba 5124, Lancenigo 3356, Catena 2271). Inoltre il 36% della popolazione complessiva del Comune di Villorba (pari a 6398 abitanti) è costituito da *pensionati* e il 21% (pari 3691) da *casalinghe*.
- b. analizzando nel dettaglio la distribuzione dei *pensionati* nelle 4 frazioni che compongono il Comune di Villorba si evidenzia che:
 - il 38% dei pensionati del Comune di Villorba è residente nella frazione di Fontane (2454 ab.);
 - il 30% dei pensionati è residente nella frazione di Villorba (1904 ab.);
 - il 20% nella frazione di Lancenigo (1253 ab.);
 - ed infine il 12% nella frazione di Catena (787 ab.).
- c. analizzando nel dettaglio la distribuzione delle casalinghe nelle 4 frazioni che costituiscono il Comune di Villorba risulta che:
 - il 40% delle casalinghe di Villorba risiedono nella frazione di Fontane (1477 ab.);
 - il 29% delle casalinghe di Villorba risiedono nella frazione di Villorba (1079 ab.);
 - il 18% nella frazione di Lancenigo (669 ab.);
 - ed infine il 14% nella frazione di Catena (466 ab.).
- d. analizzando congiuntamente i dati concernenti la distribuzione dei pensionati e delle casalinghe (utenti privilegiati dell'offerta mercatale) si rileva quanto segue:
 - il 39% della potenziale domanda del settore mercatale dell'intero Comune di Villorba risiede nella frazione di Fontane;
 - il 30% della potenziale domanda del settore mercatale suddetto risiede nella frazione di Villorba;
 - il 19% nella frazione di Lancenigo;
 - il rimanente 12 % nella frazione di Catena;

2. Analisi delle varianti urbanistiche

Da una analisi delle **varianti urbanistiche** intervenute dal 1 gennaio 1999 al 31 maggio 2005 nel Comune di Villorba si evidenzia la potenzialità di un incremento del volume residenziale esistente di 656.790 metri cubi, pari ad un incremento ipotetico di 4.379 nuovi abitanti.

Si elencano di seguito le varianti e il loro stato di attuazione:

VARIANTI APPROVATE	VOLUME RESIDENZIALE PREVISTO
P.I.R.U.E.A Idea Verde e PG Group	11.101 mc
P.I.R.U.E.A. piazza Aldo Moro e via XX Settembre	15.000 mc
Variante via Due Giugno	21.500 mc
Volume complessivo	47.601 mc

VARIANTI ADOTTATE	VOLUME RESIDENZIALE PREVISTO
Zone residenziali B e C1 – Venturali e Villorba	68.000 mc
Zone residenziali B e C1 – Catena e Carità	45.000 mc

Zone residenziali B e C1 – Fontane Chiesa Vecchia	6.000 mc
P.I.R.U.E.A. Mondial	40.189 mc
Variante parziale per le zone residenziali	450.000 mc
Volume complessivo previsto dalle variante adottate	609.189 mc

Tra le varianti approvate e quindi vigenti, una riguarda specificatamente la zona di Fontane e, più precisamente, proprio piazza Aldo Moro (P.I.R.U.E.A. piazza Aldo Moro e via XX Settembre), prevedendo 15.000 mc di nuova residenza, pari a 100 abitanti insediabili. Questa variante è già in fase di realizzazione.

Tra le varianti adottate, una riguarda la zona di Villorba e Venturali, con 453 nuovi abitanti previsti, e una la zona Fontane con altri 40 abitanti.

Queste due varianti saranno oggetto di prossima approvazione da parte della Regione Veneto e, visti i loro contenuti, saranno sicuramente attuate in tempi brevi.

La variante più importante adottata nel periodo in esame (variante parziale per le zone residenziali), che prevede complessivamente 450.000 mc di nuova residenza (pari a 3.000 nuovi abitanti) e che riguarda l'intero territorio comunale, non è ancora stata trasmessa alla Regione per l'approvazione e i tempi di attuazione sono da prevedere nel medio - lungo periodo (5-10 anni).

3. Analisi dell'assetto commerciale

Da una analisi delle variazioni intervenute **sull'assetto commerciale** della frazione di Fontane in una zona compresa in un raggio di 500 metri (misurati in linea d'aria) con centro piazza Aldo Moro nel corso del periodo dal 1.01.1999 al 31.05.2005, emerge che hanno aperto n. 29 nuove attività commerciali al dettaglio (di cui 5 del settore alimentari e 24 del settore non alimentari) contro la chiusura di n. 15 attività commerciali, di cui solo 2 avevano iniziato l'attività nell'ultimo quinquennio. Conseguentemente il saldo risulta essere positivo con un incremento di 14 attività commerciali, soprattutto del settore non alimentare.

Analizzando nel dettaglio l'attuale assetto commerciale della zona suindicata emerge che sono presenti n. 34 esercizi commerciali di cui n. 27 del settore non alimentare (pari al 79%) e n. 7 del settore alimentare (pari al rimanente 21%);

La stessa analisi condotta nella frazione di Villorba in una zona compresa in un raggio di 500 metri (misurati in linea d'aria) con centro piazza Vittorio Emanuele II nel corso del periodo dal 1.01.1999 al 31.05.2005, ha fornito i seguenti risultati: hanno aperto n. 8 nuove attività commerciali al dettaglio (di cui 2 alimentari e 6 non alimentari) contro la chiusura di n. 5 attività commerciali; conseguente il saldo risulta essere positivo con un incremento di 3 attività commerciali.

Analizzando nel dettaglio l'attuale assetto commerciale della zona suindicata emerge che sono presenti n. 17 esercizi commerciali di cui n. 11 del settore non alimentare (pari al 65%) e n. 6 del settore alimentare (pari al rimanente 35%).

MERCATO SETTIMANALE DI FONTANE – PIAZZA ALDO MORO

Indagine di mercato

Al fine di verificare se effettivamente l'area individuata necessita di un mercato, si sono realizzate interviste telefoniche ai possibili clienti del nuovo mercato (quasi esclusivamente pensionati e casalinghe residenti nella frazione di Fontane) per:

- rilevare l'indice di gradimento all'ipotesi di nuova istituzione di un mercato;
- individuare le possibili attività commerciali suddivise per specifica tipologia merceologica di cui l'utenza sente la necessità e la carenza di offerta da parte dell'attuale assetto commerciale;

È stata inoltre svolta indagine analoga rivolta agli operatori commerciali (insistenti ad una distanza massima in

linea d'aria di 500 metri), sempre a mezzo di interviste telefoniche.

UTENTI

Gli uffici preposti hanno realizzato l'indagine statistica intervistando telefonicamente n.64 possibili clienti (pensionati e casalinghe) residenti nella frazione di Fontane, nel periodo dal 6 giugno al 30 giugno 2005, così suddivisi:

Età	25/35	36/50	51/65	Oltre
Maschi	0%	0%	69%	31%
Femmine	5%	11%	76%	8%

Alle domande del questionario gli utenti hanno risposto come segue:

1. *Trova soddisfacente l'offerta commerciale di piazza Aldo Moro e zone limitrofe (500 metri)?*

Si	no	non risponde
34%	32%	34%

2. *Se no, perché no?*

Poco attrattiva	Poche attività	Prezzi alti
11%	79%	10%

3. *Quali sono le tipologie merceologiche carenti?*

Scarpe/pelletterie	19%
Abbigliamento	16%
Pesce	16%
Formaggi/salumi	9%
Frutta/verdura	7%
Arredo casa	7%
Casalinghi	6%
Stoffe	3%
Mercerie / filati	3%
Produttori agricoli	3%
Fiori/piante	1%

4. *Su una scala da 1 (min.) a 10 (max), quanto gradirebbe che ci fosse un mercato settimanale in piazza Aldo Moro?*

La maggior parte degli intervistati ha risposto 10 (26 risposte), con un valore medio di 8,60.

5. *E con quali tipologie merceologiche?*

Pesce	15%
Frutta/verdura	15%
Fiori/piante	11%
Formaggi/salumi	10%
Abbigliamento	9%
Scarpe/pelletterie	8%
2° banco abbigliamento	5%
Arredo casa	4%
Casalinghi	4%
Mercerie / filati	3%
Detersivi	2%
Stoffe	2%
Frutta verdura biologiche	2%

Alla domanda "*Quale la giornata migliore per lo svolgimento del mercato e con quale orario*" il 55% ha preferito la giornata di mercoledì con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Alla domanda concernente la *bontà della localizzazione in piazza Aldo Moro* del mercato il 94 % ha gradito tale soluzione.

OPERATORI COMMERCIALI

Con riferimento alle interviste rivolte agli operatori commerciali, sono stati intervistati complessivamente n. 19 operatori, pari al 60% delle ditte operanti nella zona individuata, così ripartiti:

Età	25/35	36/50	51/65	Oltre
Maschi	34%	33%	33%	0%
Femmine	25%	67%	0%	8%

Commercio	Artigianato	Pubblici esercizi	Uffici
78%	22%	0%	0%

Alle domande del questionario gli operatori commerciali hanno risposto come segue:

1. *Trova soddisfacente l'offerta commerciale di piazza Aldo Moro e zone limitrofe (500 metri)?*

Si	no	non risponde
----	----	--------------

28%	44%	28%
-----	-----	-----

2. *Se no, perché no?*

Poco attrattiva	Poche attività	Prezzi alti
25%	75%	0%

3. *Quali sono le tipologie merceologiche che potrebbero determinare benefici agli operatori commerciali della zona?*

Pesce	24%
Abbigliamento	18%
Formaggi/salumi	12%
Fiori/piante	12%
Scarpe/pelletterie	6%
Abbigliamento bimbi	6%
Frutta/verdura	6%
Frutta verdura biologica	6%
Panificio	6%
Rosticceria	6%

4. *Su una scala da 1 (min.) a 10 (max), quanto gradirebbe che ci fosse un mercato settimanale in piazza Aldo Moro?*

La maggior parte degli intervistati ha risposto 10 (8 risposte), con un valore medio di 8,40.

5. *E con quali tipologie merceologiche?*

Frutta/verdura	12%
Pesce	12%
Formaggi/salumi	10%
Fiori/piante	10%
Abbigliamento	8%
Frutta verdura biologica	8%
Abbigliamento 2° banco	6%
Abbigliamento bimbi	6%
Calzature	6%
Calzature 2° banco	6%
Arredo casa	4%
Casalinghi	4%

Alla domanda "Quale la giornata migliore per lo svolgimento del mercato e con quale orario" il 67% ha preferito la giornata di mercoledì con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Alla domanda concernente la bontà della localizzazione in piazza Aldo Moro del mercato il 100% ha gradito tale soluzione.

Analizzando i dati dell'indagine statistica nella loro complessità emerge il gradimento dell'ipotesi di nuovo mercato proposta e riportata dal presente provvedimento con le seguenti tipologie merceologiche:

Frutta/verdura	14%
Pesce	14%
Fiori/piante	11%
Formaggi/salumi	10%
Abbigliamento	9%
Calzature	7%
Abbigliamento 2° banco	6%
Frutta verdura biologica	5%
Casalinghi	4%
Arredo casa	4%
Abbigliamento bimbi	3%
Calzature 2° banco	3%

Dalle risultanze di dette indagini emerge la seguente ipotesi di nuovo mercato in piazza Aldo Moro – frazione di Fontane.

Ubicazione:

la localizzazione del mercato ipotizzata a seguito di accertamenti inerenti la viabilità prevede la sistemazione dei posteggi in corrispondenza delle due isole poste rispettivamente ad est e ad ovest, a chiusura dell'area verde posta al centro della piazza, e lungo la strada che delimita verso nord la piazza stessa, con divieto di transito lungo quest'ultima arteria.

Si sviluppa in una superficie complessiva di mq 3.264 di cui mq 920 di concessione e la rimanente per area destinata alla viabilità pedonale di mercato.

Periodo e orario di svolgimento:

si propone lo svolgimento di detto mercato ogni **giovedì** per l'intero anno solare.

La scelta del giorno, che non coincide con i "desiderata" degli utenti, è frutto di un'attenta valutazione dei seguenti aspetti:

- tra le frazioni di Fontane e Lancenigo e il territorio di Treviso non vi è soluzione di continuità, tanto che si può tranquillamente sostenere che le prime due gravitano nell'area di influenza (almeno dal punto di vista commerciale) del terzo. Ora a Treviso si svolgono due importanti mercati il martedì e il sabato. Istituire un mercato minore in un giorno immediatamente prossimo a quelli dei mercati di Treviso avrebbe fatto perdere sicuramente attrattiva al nuovo mercato.
- nel corso degli ultimi due anni si è tentata una sorta di sperimentazione in Piazza Aldo Moro, nel giorno di giovedì, consentendo la presenza di alcuni ambulanti con licenza di tipologia alimentare (ittico e frutta). L'iniziativa ha riscosso un notevole successo presso gli utenti, tanto che i banchi presenti erano sempre affollati.

Queste due considerazioni inducono a preferire il giovedì al mercoledì.

Per gli orari di vendita si rinvia all'apposita ordinanza sindacale.

Numero di posteggi, numero di concessioni:

sono previsti n. **20 posteggi**.

Superficie:

i posteggi sono disposti su una superficie complessiva di 3.264 mq di cui 920 mq di superficie concessa per l'attività di vendita.

Tipologie merceologiche:

Al fine di garantire una maggiore diversificazione dei prodotti offerti, il presente Piano prescrive, per ogni posteggio, oltre al settore merceologico alimentare / non alimentare, anche la specifica tipologia merceologica.

Non potranno, pertanto, essere posti in vendita, da parte dei titolari delle concessioni dei singoli posteggi, prodotti diversi o non appartenenti alla tipologia autorizzata.

Per le tipologie merceologiche prescritte per i singoli posteggi si rinvia alle schede di progetto.

Servizio di precariato:

come da regolamento (art. 20), si effettua un servizio di precariato per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio.

L'orario per l'attività di spunta viene stabilito con apposita ordinanza sindacale.

Vincoli e gradi di protezione:

l'area destinata al mercato non è sottoposta ad alcun vincolo di tipo ambientale e/o monumentale, ne' ad alcun grado di protezione urbanistica.

Servizi:

è prevista la partecipazione di operatori con mezzi attrezzati per la vendita di prodotti alimentari autosufficienti.

In un secondo momento, verificata la bontà delle scelte operate, potrà essere predisposto un punto di consegna per l'energia elettrica e per il rifornimento e lo scarico dell'acqua.

Si precisa che l'area mercatale possiede le caratteristiche che garantiscono il mantenimento di idonee condizioni igieniche come previsto dall'ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute.

Si rimanda all'esame della cartografia allegata per il dettaglio dei singoli posteggi.

MERCATO SETTIMANALE DI VILLORBA – PIAZZA VITTORIO EMANUELE II

Indagine di mercato

Come per Piazza Aldo Moro, al fine di verificare se effettivamente l'area di Villorba necessita di un mercato, si sono realizzate interviste telefoniche ai possibili clienti del nuovo mercato (quasi esclusivamente casalinghe e pensionati residenti nella frazione di Villorba) per:

- rilevare l'indice di gradimento all'ipotesi di nuova istituzione di un mercato;
- individuare le possibili attività commerciali suddivise per specifica tipologia merceologica di cui l'utenza sente la necessità e la carenza di offerta da parte dell'attuale assetto commerciale.

È stata, inoltre, svolta indagine analoga rivolta agli operatori commerciali (insistenti ad una distanza massima in linea d'aria di 500 metri) sempre a mezzo di interviste telefoniche.

UTENTI

Gli uffici preposti hanno realizzato l'indagine statistica intervistando telefonicamente n.34 possibili clienti (pensionati e casalinghe) residenti nella frazione di Villorba, nel periodo dal 6 giugno al 30 giugno 2005, così suddivisi:

Età	25/35	36/50	51/65	Oltre
Maschi	0%	0%	56%	44%
Femmine	0%	0%	71%	29%

Alle domande del questionario gli utenti hanno risposto come segue:

1. *Trova soddisfacente l'offerta commerciale di piazza Vittorio Emanuele e zone limitrofe (500 metri)?*

si	No	non risponde
12%	63%	25%

2. *Se no, perché?*

Manca concorrenza	Eccessivo avvicinamento	Poco attrattiva	Poche attività	Prezzi alti
32%	8%	8%	40%	12%

3. *Quali sono le tipologie merceologiche carenti?*

Scarpe/pelletterie	13%
Abbigliamento	9%
Mercerie / filati	9%
Formaggi/salumi	6%
Frutta/verdura	6%
Abbigliamento bimbi	6%
Stoffe	6%

Pesce	6%
Gelateria con tavoli/pasticceria	6%
Arredo casa	3%
Detersivi	3%

4. *Su una scala da 1 (min.) a 10 (max), quanto gradirebbe che ci fosse un mercato settimanale in piazza Vittorio Emanuele?*

La maggior parte delle risposte si è attestata tra 8 e 10, con un valore medio di 8,20.

5. *E con quali tipologie merceologiche?*

Frutta/verdura	15%
Pesce	13%
Abbigliamento 2° Banco	9%
Formaggi/salumi	8%
Abbigliamento	6%
Scarpe/pelletterie	5%
Casalinghi	5%
Mercerie / filati	5%
Abbigliamento bimbi	5%
Fiori/piante	5%
Produttori agricoli	4%
Detersivi	3%
Frutta/verdura biologica	3%
Arredo Casa	3%

Alla domanda *"Quale la giornata migliore per lo svolgimento del mercato e con quale orario"* il 40% ha preferito la giornata di mercoledì con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Alla domanda concernente la *bontà della localizzazione in piazza Vittorio Emanuele II* del mercato il 70% ha gradito tale soluzione, *anche se ciò comporterebbe il divieto di transito di parte di via Caseggiato*, confermata la soluzione dal 92 %.

OPERATORI COMMERCIALI

Con riferimento alle interviste rivolte agli operatori commerciali, sono stati intervistati complessivamente n. 11 operatori, pari al 70% delle ditte operanti nella zona individuata, così ripartiti:

Età	25/35	36/50	51/65	Oltre
Maschi	0%	57%	43%	0%
Femmine	33%	67%	0%	0%

Commercio	Artigianato	Pubblici esercizi	Uffici
70%	30%	0%	0%

Alle domande del questionario gli operatori commerciali hanno risposto come segue:

1. *Trova soddisfacente l'offerta commerciale di piazza Vittorio Emanuele e zone limitrofe (500 metri)?*

si	no	non risponde
90%	10%	0%

2. *Se no, perché?*

Manca concorrenza	Eccessivo avvicinamento	Poco attrattiva	Poche attività	Prezzi alti
0%	0%	0%	100%	0%

3. *Quali sono le tipologie merceologiche che potrebbero determinare benefici agli operatori commerciali della zona?*

Formaggi/salumi	19%
Pesce	13%
Rosticceria	13%
Scarpe/pelletterie	13%
Frutta/verdura	13%
Abbigliamento bimbi	6%
Abbigliamento	6%
Casalinghi	6%
Piccola elettronica	6%
Giardinaggio	6%

4. *Su una scala da 1 (min.) a 10 (max), quanto gradirebbe che ci fosse un mercato settimanale in piazza Vittorio Emanuele?*

Le risposte fornite dagli operatori commerciali hanno dato un valore medio di 5,60.

5. *E con quali tipologie merceologiche?*

Formaggi/salumi	16%
Rosticceria	11%
Frutta/verdura	11%
Pesce	11%

Scarpe/pelletterie 2° banco	11%
Scarpe/pelletterie	5%
Abbigliamento bimbi	5%
Abbigliamento almeno 2 banchi	5%
Stoffe	5%
Produttori agricoli	5%
Frutta/verdura biologica	5%
Mercerie / filati	5%
Giardinaggio	5%

Alla domanda "Quale la giornata migliore per lo svolgimento del mercato e con quale orario" il 30% ha preferito la giornata di mercoledì con orario dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Alla domanda concernente la bontà della localizzazione in piazza Vittorio Emanuele del mercato il 60 % ha gradito tale soluzione, anche se ciò comportasse il divieto di transito di parte di via Caseggiato, la soluzione è confermata solo al 40%.

Analizzando i dati dell'indagine statistica nella loro complessità emerge il gradimento dell'ipotesi di nuovo mercato proposta e riportata dal presente provvedimento con le seguenti tipologie merceologiche:

Frutta/verdura	13%
Formaggi/salumi	12%
Pesce	12%
Abbigliamento	7%
Rosticceria	6%
Scarpe/pelletterie	6%
Mercerie / filati	5%
Abbigliamento bimbi	5%
Produttori agricoli	5%
Frutta/verdura biologica	4%

Dalle risultanze di dette indagini emerge la seguente ipotesi di nuovo mercato in piazza Vittorio Emanuele II – frazione di Villorba.

Ubicazione:

la localizzazione del mercato ipotizzata a seguito di accertamenti inerenti la viabilità si estende su Piazza Vittorio Emanuele, sulla parte iniziale di Via Caseggiatoe su un tratto di Via Trento, con divieto di transito sulla Piazza per tutti i mezzi ad eccezione di quelli pubblici e su Via Caseggiato e Via Trento, per il tratto interessato dal mercato.

Si sviluppa su una superficie complessiva di mq. 2029 di cui mq 795 di concessione e la rimanente per area destinata alla viabilità pedonale di mercato.

Periodo e orario di svolgimento:

si propone lo svolgimento di detto mercato ogni **mercoledì** per l'intero anno solare.

Per gli orari di vendita si rinvia all'apposita ordinanza sindacale.

Numero di posteggi, numero di concessioni:

sono previsti 20 posteggi, di cui uno già esistente. Saranno, pertanto, rilasciate n. 19 nuove concessioni con contestuale autorizzazione amministrativa.

Superficie:

i posteggi sono disposti su una superficie complessiva di 2029 mq. di cui 795 mq. di superficie concessa per l'attività di vendita.

Tipologie merceologiche:

Al fine di garantire una maggiore diversificazione dei prodotti offerti, il presente Piano prescrive, per ogni posteggio, oltre al settore merceologico alimentare / non alimentare, anche la specifica tipologia merceologica.

Non potranno, pertanto, essere posti in vendita, da parte dei titolari delle concessioni dei singoli posteggi, prodotti diversi o non appartenenti alla tipologia autorizzata.

Per le tipologie merceologiche prescritte per i singoli posteggi si rinvia alle schede di progetto.

Servizio di precariato:

come da regolamento (art. 20), si effettua un servizio di precariato per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio.

L'orario per l'attività di spunta viene stabilito con apposita ordinanza sindacale.

Vincoli e gradi di protezione:

l'area destinata al mercato non è sottoposta ad alcun vincolo di tipo ambientale e/o monumentale, né ad alcun grado di protezione urbanistica.

Servizi:

è prevista la partecipazione di operatori con mezzi attrezzati per la vendita di prodotti alimentari autosufficienti.

In un secondo momento, verificata la bontà delle scelte operate, potrà essere predisposto un punto di consegna per l'energia elettrica e per il rifornimento e lo scarico dell'acqua.

Si precisa che l'area mercatale possiede le caratteristiche che garantiscono il mantenimento di idonee condizioni igieniche come previsto dall'ordinanza 3.4.2002 del Ministero della Salute.

Si rimanda all'esame della cartografia allegata per il dettaglio dei singoli posteggi.

POSTEGGI ISOLATI

POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI

Ricognizione e Situazione Attuale.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale si è da tempo consolidato in concomitanza del campionato di volley e basket che si svolge presso il palazzetto dello sport denominato "Palaverde" ubicato in via Marconi, n. 10.

Detti posteggi sono stati individuati per la prima volta con atto deliberativo di Consiglio comunale prot. n. 23 del 14 marzo 1988, il quale prevedeva due posteggi presso il palazzetto dello sport suddetto, da assegnarsi in occasione delle partite dei campionati anzidetti, con le modalità ed i criteri stabiliti dallo stesso provvedimento.

Con successiva deliberazione di Consiglio comunale prot. n. 144 del 30 novembre 1998, più volte citata, si è regolamentato il posizionamento degli operatori commerciali anche in occasione di concerti e manifestazioni di grande richiamo presso la medesima struttura. Detto provvedimento ha previsto che, in occasione appunto di concerti e manifestazioni di grande richiamo, il numero di posteggi fosse ampliato, passando da due a sette, e ciò al fine di soddisfare le esigenze del pubblico che affolla dette manifestazioni.

Progetto

Si conferma l'attuale composizione dei posteggi stagionali, secondo i seguenti prospetti:

Campionato di Volley

Ubicazione	Periodo	n° posteggi	Sup. mq.	Tipologia Merceologica	Gradi di protezione
Via Marconi, n. 10	Campionato di volley (Sisley)	1	35	misto	assenti
Via Marconi, n. 10	Campionato di volley (Sisley)	2	35	Alimentare con somministrazione	assenti

Campionato di Basket

Ubicazione	Periodo	n° posteggi	Sup. mq.	Tipologia Merceologica	Gradi di protezione
Via Marconi, n. 10	Campionato di basket (Benetton)	1	35	Misto	assenti
Via Marconi, n. 10	Campionato di basket (Benetton)	2	35	Alimentare con somministrazione	assenti

Concerti e manifestazioni di grande richiamo

Ubicazione	Periodo	n° posteggi	Sup. mq.	Tipologia Merceologica	Gradi di protezione
Via Marconi, n. 10	Manifestazioni e concerti di grande richiamo	1	30	Alimentare con somministrazione	assenti
Via Marconi, n. 10	Manifestazioni e concerti di grande richiamo	2	30	Alimentare con somministrazione	assenti
Via Marconi, n. 10	Manifestazioni e concerti di grande richiamo	3	30	Alimentare con somministrazione	assenti
Via Marconi, n. 10	Manifestazioni e concerti di grande richiamo	4	30	Alimentare con somministrazione	assenti

Via Marconi, n. 10	Manifestazioni e concerti di grande richiamo	5	30	Alimentare con somministrazione	assenti
Via Marconi, n. 10	Manifestazioni e concerti di grande richiamo	6	30	Alimentare con somministrazione	assenti
Via Marconi, n. 10	Manifestazioni e concerti di grande richiamo	7	30	Non alimentare	assenti

Gli orari di esercizio sono fissati con apposita ordinanza sindacale.

Si rimanda alla cartografia allegata per il dettaglio dei singoli posteggi.

L'autorizzazione per i posteggi isolati stagionali viene rilasciata con le modalità previste dall'art. 33 del Regolamento.

POSTEGGI ISOLATI

Ricognizione e Situazione Attuale

Il Piano attualmente vigente prevede due posteggi isolati del settore alimentare.

A. Villorba - Piazza Vittorio Emanuele II: 1 posteggio (32 mq.) occupato da un rivenditore del settore alimentare (prodotti ittici); giornata di svolgimento: mercoledì.

- Tipologia merceologica: alimentare.
- Orario di svolgimento: dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

B. Via Astico- largo I Maggio: 1 posteggio (25 mq) occupato da un rivenditore del settore alimentare (prodotti ittici); giornata di svolgimento: venerdì

- Tipologia merceologica: alimentare.
- Orario di svolgimento: dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Progetto

Il presente Piano prevede la conferma del posteggio isolato nella frazione di Fontane, la cui superficie viene aumentata da 25 a 35 mq.

Il posteggio isolato attualmente previsto in Piazza Vittorio Emanuele II sarà assorbito dal mercato settimanale di nuova istituzione e la relativa concessione sarà assegnata all'attuale titolare del posteggio.

Vengono, inoltre, proposti due nuovi posteggi isolati in prossimità dei cimiteri delle frazioni di Lancenigo e Catena.

Per entrambi i posteggi il settore merceologico previsto è il non alimentare, tipologia merceologica piante e fiori recisi.

I giorni di svolgimento saranno il sabato e la domenica.

La situazione dei posteggi isolati sarà, pertanto, la seguente:

Ubicazione	periodo	n° posteggi	Sup. mq	Tipologia Merceologica	Gradi di protezione
Via Astico/ Largo I Maggio – frazione di Fontane	Venerdì	1	35	Alimentare	assenti
Cimitero di Lancenigo	Sabato - domenica	1	40	Non alimentare – Piante e fiori recisi	assenti
Cimitero di Catena	Sabato - domenica	1	40	Non alimentare – Piante e fiori recisi	assenti

Si rimanda alle planimetrie allegate per il dettaglio dei posteggi.

III POSTEGGI TEMPORANEI

RICOGNIZIONE E SITUAZIONE ATTUALE

Con provvedimento di Consiglio comunale prot.n.144 del 30 novembre 1998 l'Amministrazione comunale individuava una serie di festività e ricorrenze alle quali corrispondeva il calendario delle concessioni temporanee del commercio su aree pubbliche; detto provvedimento è divenuto la fonte di programmazione tuttora applicata delle concessioni per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche legate a dette festività.

Si riportano di seguito il riepilogo di tutte le festività e ricorrenze individuate dal provvedimento succitato.

Manifestazione	Periodo	Aree interessate	n. posteggi	settore merceologico
Sagra di Lancenigo	luglio (sagra patronale)	via Chiesa, via Galanti	3	misto
Sagra di S. Sisto	luglio (sagra patronale)	via Montegrappa	3	misto
Sagra di S.s. Sebastiano e Damiano	giugno (sagra patronale)	Piazza Vittorio Emanuele II – fraz. Villorba	3	misto
Sagra di S. Elisabetta Fiera Bovina	agosto (sagra patronale)	via Postioma, via Ferrarezza	3	misto
Sagra di Fontane	Settembre (sagra patronale)	Piazza Cadorna	3	misto

PROGETTO

Negli ultimi tempi l'Amministrazione comunale, in collaborazione con associazioni operanti nel territorio, ha istituito o patrocinato una serie di eventi che hanno assunto un carattere ricorrente, visto il favore che tali iniziative hanno incontrato presso la cittadinanza.

Poiché in occasione di queste manifestazioni l'Amministrazione, a fronte della richiesta degli operatori del settore, di volta in volta autorizza la concessione di suolo pubblico per alcuni posteggi temporanei, senza che ciò sia supportato da criteri definiti a priori, si coglie l'occasione del presente Piano per regolamentare questa situazione.

Si propone, pertanto, di inserire tre attività di commercio su aree pubbliche del settore alimentare e non alimentare in occasione delle seguenti manifestazioni:

3. festa della Befana in piazza Aldo Moro il 6 gennaio di ogni anno;
4. sfilata dei Carri Allegorici – Festa di Carnevale una domenica antecedente l'ultimo di Carnevale;
5. E...state a Villorba – programma manifestazioni estive (Aree individuate dal programma) da giugno ad agosto.

Si è, inoltre, verificata la necessità di garantire un servizio di vendita di fiori recisi e piante presso i cimiteri delle frazioni di Lancenigo e Catena, nel periodo delle feste dei morti.

Si propone, quindi, l'istituzione di n. 2 posteggi temporanei (uno per ogni cimitero), nel periodo compreso tra la settimana antecedente il 1° novembre e la settimana immediatamente successiva (dal 25 ottobre al 08 novembre compresi).

RIEPILOGO POSTEGGI TEMPORANEI A SEGUITO DELLE MODIFICHE ADOTTATE

manifestazione	periodo	Aree interessate	n. posteggi	Settore merceologico
Sagra di Lancenigo	luglio (sagra patronale)	Via Chiesa, via Galanti	3	Misto
Sagra di S. Sito	luglio (sagra patronale)	Via Montegrappa	3	Misto
Sagra di S.S. Sebastiano e Damiano	giugno (sagra patronale)	Piazza Vittorio Emanuele II – fraz. Villorba	3	Misto
Sagra di S. Elisabetta	agosto (sagra patronale)	Via Postioma, via Ferrarezza	3	Misto
Sagra di Fontane	settembre (sagra patronale)	Piazza Cadorna	3	Misto
Festa della Befana	6 gennaio	Piazza Aldo Moro	3	Misto
Carnevale	in occasione della sfilata dei Carri allegorici	Piazza Aldo Moro	3	Misto
E...state a Villorba	calendario manifestazioni estive dal giugno a fine agosto	Aree individuate dal programma della manifestazione	3	Misto
Festività dei morti	Dal 25/10 al 08/11 (esclusi sabato e domenica)	Cimitero di Lancenigo	1	Non alimentare – Fiori recisi e piante
Festività dei morti	Dal 25/10 al 08/11 (esclusi sabato e domenica)	Cimitero di Catena	1	Non alimentare – Fiori recisi e piante

Non vengono allegate planimetrie relative alle manifestazioni sopra elencate, poiché non sono individuate a priori le aree esattamente coinvolte, che possono essere di volta in volta variate, pur nell'ambito della medesima zona, a seconda delle esigenze operative degli organizzatori.

Per le planimetrie relative ai due cimiteri di Lancenigo e Catena, si rinvia a quelle allegate alla sezione relativa ai posteggi isolati.

Le autorizzazioni per i posteggi temporanei vengono rilasciate secondo le modalità previste dall'art. 33 del Regolamento.

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

CAPO I - NORME GENERALI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata esclusivamente³ a persone fisiche o a società di persone (s.a.s. – s.n.c.) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo inferiore all'anno (posteggi stagionali) o per un periodo di dieci anni, o temporaneamente in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. Le autorizzazioni sono distinte in:
 - **tipo A:** l'atto rilasciato dal comune sede di mercato o posteggio. Se rilasciato da un comune veneto esso abilita:
 - all'esercizio del commercio sul posteggio dato in concessione decennale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati della regione veneto;
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito della regione veneto;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, nell'ambito della regione veneto;*(il tipo A rilasciato da un comune di un'altra regione abilita, nell'ambito della regione veneto, esclusivamente alla partecipazione alle fiere).*
 - **tipo B:** l'atto rilasciato dal Comune di residenza, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., agli operatori itineranti. Esso abilita:
 - all'esercizio del commercio in forma itinerante nell'ambito del territorio nazionale;
 - alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale;
 - all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati nei mercati di tutto il territorio nazionale;
 - alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;
4. Le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs114.
5. L'autorizzazione con posteggio (tipo A) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo

³ DGR2113 – PARTE II – 1° comma “Non possono, pertanto, essere titolari di autorizzazioni per il commercio su area pubblica le società semplici, le società di capitali, le cooperative con fini mutualistici ed ogni altra forma societaria e associativa diversa dalle società in nome collettivo, in accomandita semplice e dalle imprese familiari.

quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs114⁴.

6. L'attività esercitata negli aeroporti, stazioni e autostrade è subordinata a permesso del relativo proprietario o gestore. In tali aree ed in quelle demaniali non rientranti nella disponibilità del comune, l'attività di tipo A è comunque possibile solo se il relativo posteggio è individuato nel piano comunale.
7. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 2 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione annuale, o decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente⁵ al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto negli successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 3 - Produttori agricoli ⁶

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale, decorsi trenta giorni dall'invio della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda.

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

⁴ Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28

⁵ DGR1902 – PARTE II – (primo periodo del comma 11, come sostituito con DGR633)
“Il rilascio dell'autorizzazione e della concessione sono contestuali.”

⁶ ATTENZIONE – L'articolato deriva direttamente da fonti normative

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10⁷.
2. Il titolare originario non può trasferire per atto tra vivi l'autorizzazione amministrativa e la concessione dell'area sede del posteggio prima che siano decorsi tre anni dal rilascio delle stesse.
3. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione⁸.
4. Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, alla cessazione della gestione il titolare originario ha diritto alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. g). La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo

⁷ LR10 – Art. 6 - Subingresso delle autorizzazioni.

1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo, a seguito di morte del titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.

2. La richiesta di subingresso, corredata dall'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall'atto di cessione o affidamento in gestione dell'attività in caso di atto tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo gli eredi hanno facoltà di continuare l'attività, anche se non in possesso dei requisiti richiesti.

3. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la possibilità per il subentrante di continuare l'attività senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di subingresso:

- a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
- b) al comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo;
- c) al comune del Veneto che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso di subentrante non residente nel Veneto.

4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).

5. In caso di cessione di rami d'azienda a diversi acquirenti è fatto obbligo di indicare, nell'atto di cessione, la ditta che subentra nelle priorità acquisite dal cedente con l'autorizzazione relativa allo specifico ramo d'azienda.

6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione, scade al compimento del decennio dalla data fissata nell'atto originario di rilascio.

7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli 2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.

⁸ DGR1902 – PARTE II – punto 1. – nuovo comma 11 (DGR633)

d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.⁹

6. Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica in forma itinerante, alla cessazione della gestione, il titolare originario ha diritto di richiedere la reintestazione del titolo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione e deve iniziare l'attività entro 6 mesi pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. h). La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento.

CAPO II - NORME GENERALI SULLE CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 5 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo e soppressione per motivi di pubblico interesse.

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Alla scadenza essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune o motivato diniego del rinnovo da parte del Comune¹⁰. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza, in capo al titolare, dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.¹¹

Qualora venga riscontrato il venir meno di tali requisiti, il Comune comunica all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il mancato rinnovo della concessione precisandone i motivi.

2. Il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
3. In tali casi, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art. 16. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste dall'art. 38.

Art. 6 - Canone per l'occupazione del posteggio.

1. Le concessioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del Comune prima dell'inizio dell'occupazione mediante versamento diretto alla tesoreria comunale ovvero a mezzo di conto corrente postale.

⁹ DGR1902 – PARTE III – punto 6. – ultimo periodo.

¹⁰ DGR1902 – PARTE II – punto 1.

¹¹ DGR2113 – PARTE II – art. 2 punto 15.

3. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui il posteggio è stato riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa¹². Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
2. Sono considerate assenze per gravidanza e maternità tutte quelle previste dal D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 fatte dalla titolare del posteggio.
3. Le assenze di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione.
4. In caso di società di persone, l'assenza va giustificata dal legale rappresentante e l'impedimento deve riguardare almeno la metà dei soci operanti arrotondata all'unità superiore, salvo motivata deroga concessa per particolari necessità.
5. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al comune della richiesta di subingresso o reintestazione.
6. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
7. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. b).

Art. 8 - Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. In conformità a quanto previsto nell'art. 13, comma 1, lettera a) del Regolamento Cosap¹³ il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro i termini fissati nell'apposito avviso di contestazione comporta la revoca della concessione.

¹² LR10 – Art. 5 – comma 1 – lettera b).

¹³ Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 22/1999 e successive modiche.

2. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, gli viene vietato, fino al pagamento completo dei canoni arretrati, la partecipazione alle spunte nel territorio comunale.

CAPO III - ALTRE NORME GENERALI

Art. 9 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.¹⁴
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee¹⁵.
4. L'operatore che pone in vendita anche indumenti usati deve collocarli separatamente dagli altri e deve darne adeguata pubblicità, evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita¹⁶.

Art. 10 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria entro l'orario d'inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascun mercato, in caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. I concessionari non possono occupare superficie

¹⁴ D.G.R. 1902/2001, parte II, 14° capoverso.

¹⁵ DLgs114 – art. 14.

¹⁶ D.G.R. 1902/2001, parte III, punto 6, 7° capoverso.

maggiore e diversa da quella indicata nella concessione di posteggio.

L'occupazione di uno spazio maggiore a quello indicato nella concessione di posteggio non è considerata esercizio di attività fuori del posteggio ai sensi dell'art.29, c.1 del D.Lgs.114/98. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del regolamento di polizia urbana e del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

5. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e vanno collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. E' ammessa una sporgenza massima di 60 cm rispetto ai banchi per la protezione della merce dall'irradiazione solare e in caso di maltempo. In ogni caso deve essere garantita la circolazione dei veicoli autorizzati. Le merci non possono essere appese alla copertura o a trespoli di altri tipo se non all'interno del banco di vendita.
6. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato. In caso contrario, l'operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti.
7. E' vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci e ricorrere alla vendita mediante il sistema del pubblico incanto. E' consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, purché il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti.
8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
9. L'operatore deve rispettare le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
10. E' vietato danneggiare la sede stradale, le piantagioni, la segnaletica, gli elementi di arredo urbano e gli impianti che ad essa appartengono.
11. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
12. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché la vendita o esposizione di armi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di petardi, l'accensione di fuochi, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari

1. La disciplina, comprese eventuali modifiche, dell'orario di esercizio dell'attività di commercio su aree

pubbliche con posteggio o in forma itinerante è demandata ad ordinanza sindacale.

In particolare, per i mercati, i posteggi isolati e le fiere il Sindaco, tenendo conto anche di eventuali esigenze connesse al commercio di particolari prodotti deperibili (es. fiori, frutta e verdura ...), provvede a fissare gli orari di esercizio dell'attività precisando le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area, l'inizio e la fine delle operazioni di vendita.

2. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della LR10¹⁷ valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;
 - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale oltre alle altre limitazioni stabilite dalla legge¹⁸;
3. Nei posteggi isolati vanno applicate, secondo i casi, le ordinanze comunali in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa o dei pubblici esercizi.
4. Non è permesso installarsi nel mercato e/o sgombrare il posteggio prima delle ore previste nell'ordinanza sindacale se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo infrasettimanale, ai sensi dell'art. 8 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, prevedendo ciò nel calendario di cui al comma 3 del medesimo articolo⁽¹⁹⁾. Fino all'adozione del calendario, lo spostamento della giornata di svolgimento del mercato che cade in

¹⁷ LR10 - Art. 13 - Criteri per gli orari del commercio su aree pubbliche.

1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il servizio fornito al consumatore.

2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge, possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in sede fissa.

¹⁸ Norma che deriva direttamente dalla LR10 – Art. 13 – comma 2.

D. Lgs. 114/98 – art 30. Disposizioni transitorie e finali.

Comma 5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (55), e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

¹⁹ LR10 – Art. 8 – Mercati domenicali e festivi.

3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al

un giorno festivo infrasettimanale sarà disposta con apposito provvedimento del responsabile del servizio competente previo parere della Giunta comunale.

Art. 12 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, da OMS2002.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.
3. Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'OMS2002 e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato.
4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'OMS2002.
5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati che nei mercati, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'OMS2002. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.
6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:
 - a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
 - b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a un metro;
 - c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.
7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.
8. I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione nonché alla preparazione dei prodotti della pesca salvo, per questi ultimi, quanto previsto in deroga nell'art. 6,

dettaglio in sede fissa.

4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.

comma 1, lettera c), punto 6), dell' OMS2002.

9. Per la vendita di prodotti della pesca, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti di cui al comma 6, devono essere forniti di ²⁰:
- a) idoneo sistema refrigerante per la conservazione dei prodotti in regime di freddo;
 - b) serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;
 - c) lavello con erogatore automatico di acqua;
 - d) serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno a quella del serbatoio per acqua potabile;
 - e) adeguato piano di lavoro;
 - f) rispettare le prescrizioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) punti 1, 2, 3 e 6 dell'OMS2002 ²¹.
10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c), d) e), dell' OMS2002, che riguardano:
- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
 - b) prodotti di gastronomia cotti;
 - c) prodotti della pesca;
 - d) molluschi bivalvi vivi;
 - e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.
11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso nella forma itinerante prevista all'art. 28 del DLgs114²².
12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'OMS2002. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice ²³.

²⁰ OMS2002 – art. 5 – comma 3.

²¹ OMS2002 – art. 6 – comma 1 - lettera c) – punti 1), 2), 3) e 6)

1) i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

2) è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

3) i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili, costruiti in modo da consentire lo scolo dell'acqua di fusione del ghiaccio nella fognatura delle acque reflue o in apposito serbatoio;

6) è vietata sulle aree pubbliche la preparazione dei prodotti della pesca. Le operazioni finalizzate alla vendita diretta, decapitazione, eviscerazione e sfilettatura possono essere effettuate nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, purché al momento su richiesta dell'acquirente.

²² OMS2002 – art. 6 – comma 2.

²³ OMS2002 – art. 6 – comma 3.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile ²⁴.
14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 ²⁵.
15. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata ²⁶.
16. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 ²⁷ dell'OMS2002 e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:
- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
 - b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

²⁴ OMS2002 – art. 6 – comma 4.

²⁵ Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari

²⁶ OMS2002 – art. 6 – comma 1 – lettera b) – punto 2) – secondo periodo.

L'autorizzazione sanitaria per l'attività di preparazione di alimenti subordinata alla legge 30 aprile 1962, n. 283, deve essere rilasciata, tra l'altro, tenendo conto dell'ubicazione dell'attività commerciale. Tale rilievo è finalizzato all'accertamento specifico che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestia al vicinato e che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

²⁷ OMS2002 – art. 4 – comma 1 – lettere c), d), e):

c) impianto idraulico di attingimento che, in alternativa, sia collegabile con la rete di acqua potabile predisposta in un'area di mercato, oppure sia alimentata da apposito serbatoio per acqua potabile installato nel negozio mobile e di capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

d) impianto idraulico di scarico che in alternativa, sia collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio per acqua potabile di cui alla lettera c); nel secondo caso tale impianto di scarico deve essere corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

e) impianto elettrico che deve essere allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta in un'area di mercato oppure, in alternativa, qualora tale collegamento non sia stato ancora realizzato, l'impianto elettrico deve essere alimentato da un sistema autonomo di erogazione. Tale sistema è comunque obbligatorio e deve essere azionato, al fine di mantenere ininterrotta la catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita dei prodotti deperibili, prima e al termine dell'attività di vendita durante il raggiungimento del mercato o al ritorno al deposito o al ricovero. Il sistema deve essere opportunamente insonorizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, collocato in modo da evitare di contaminare con le emissioni, o comunque danneggiare, sia i prodotti alimentari nel negozio mobile sia l'ambiente esterno ad esso e utilizzato durante la sosta per la vendita, esclusivamente sulle aree pubbliche non attrezzate. Tutto il sistema deve garantire lo svolgimento corretto, da un punto di vista igienico-sanitario, della vendita dei prodotti alimentari o della somministrazione di alimenti e bevande, e, in particolare, deve garantire l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi per il mantenimento della catena del freddo.

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

17. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 327/1980, articoli 37 e 42²⁸.
18. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'“industria alimentare”, come definita dall'articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

CAPO IV - MERCATI E POSTEGGI ISOLATI

Art. 13 - Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati²⁹ presenti nel territorio comunale sono individuati dal consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano³⁰.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per posteggio indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) le tipologie merceologiche dei posteggi;
 - d) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
3. Per i mercati, oltre alle singole schede, viene approvata anche una planimetria generale con l'individuazione del numero complessivo dei posteggi.
4. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio e gli uffici della

²⁸ D.P.R. 327/1980 - Art. 37. Libretto di idoneità sanitaria. - Art. 42. Igiene, abbigliamento e pulizia del personale.

²⁹ DGR1902 – Parte III – Punto 1.- comma 8bis aggiunto con DGR 633/2003

E' possibile l'istituzione di singoli posteggi isolati anche nelle giornate domenicali e festive qualora si renda necessario per soddisfare particolari esigenze del consumatore come, a titolo puramente esemplificativo, i posteggi per la vendita di fiori nei pressi dei cimiteri o per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni sportive o di pubblici spettacoli.

³⁰ (art. 2 della LR10).

Polizia municipale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 14 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale³¹, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Art. 15 - Modalità e criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato è rilasciata a seguito dell'espletamento della procedura per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.

Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione detta procedura prevede una prima pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato e una seconda pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva.

In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione³² e fino alla data della seconda pubblicazione sempre nel Bollettino.³³

Gli operatori che intendono partecipare alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi (precari) sono tenuti a presentare al Comune, almeno 5 giorni prima, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

³¹ DGR1902 – Parte I – Punto1. (comma 1bis aggiunto con DGR 633/2003

– Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

³² DGR1902 – PARTE II – PUNTO 1. – nuovo comma 10bis (DGR1028/04)

³³ DGR1902 – PARTE II – PUNTO 1. – nuovo comma 10ter (DGR1028/04)

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) (seconda pubblicazione).
3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
4. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato o la redazione di una richiesta priva dei dati essenziali richiesti comporterà l'inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali.
5. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
6. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario da parte del soggetto che fa la domanda alle quali si aggiungono, in caso di subingresso, anche quelle effettuate dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale³⁴.
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante, per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune, per quelle inviate via fax fa fede la data di ricezione. Nel caso di domande inviate a mezzo fax l'originale dell'istanza dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro i termini utili per la presentazione.
7. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
8. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni

³⁴ DGR1902 – PARTE II – PUNTO 1. – comma 7, lettera b), come integrato dalla DGR1028/04

dalla sua pubblicazione. Sull'istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo fissato per il rilascio delle autorizzazioni ³⁵.

9. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascuna tipologia merceologica; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto al secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.³⁶
10. Le presenze dell'operatore precario, utilizzate quale titolo per l'assegnazione di un posteggio, vengono azzerate con il rilascio dell'autorizzazione e non possono più costituire titolo per l'assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato.
11. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate contestualmente, in applicazione della graduatoria approvata, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
12. Ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.
13. Il titolare di ogni autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento inerente la propria compagine societaria (cambio residenza o sede legale, variazione rappresentanza legale, forma societaria ecc.) entro 30 giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 3.

Art. 16 - Trasferimento dei mercati ³⁷

1. Il trasferimento del mercato è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.

³⁵ DGR1902 – PARTE II – punto 1. – nuovo comma 8bis (DGR633/02)

³⁶ DGR 2113 – Parte II – art. 2 – paragrafo 11

³⁷ DGR1902 – Parte III – Punto 4. Trasferimento di mercati. (Testo comma 3 come integrato con DGR 1028/04)

I Comuni possono disporre gli spostamenti dei mercati o dei posteggi solo dopo aver valutato la possibilità di una risistemazione del mercato che tenga conto dell'ampiezza, delle esigenze di pubblica sicurezza, delle condizioni del traffico e degli aspetti urbanistico-architettonici ed igienico-sanitari, salvaguardando e tutelando in ogni caso la funzione positiva svolta dai mercati operanti nei centri storici e nelle aree montane.

In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.

Se lo spostamento riguarda più operatori, il criterio per la riassegnazione dei nuovi posteggi deve basarsi sull'anzianità di presenza in quel mercato degli operatori interessati dallo spostamento. In caso di parità, deve essere valutata la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche. *Per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.*

2. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale³⁸, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.
3. In caso di spostamento di uno o più posteggi per motivi di pubblico interesse, i nuovi posteggi dovranno essere individuati, tenendo conto delle indicazioni degli operatori, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - b) nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di nuovi posteggi, con le avvertenze di cui al comma 1.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di nuovi posteggi che abbiano le caratteristiche dimensionali e commerciali più possibile simili.
5. Il responsabile del servizio comunica agli operatori l'ubicazione nel territorio comunale dei nuovi posteggi, effettuando la loro riassegnazione sulla base delle preferenze espresse dagli operatori interessati, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al seguente art. 21. Qualora l'attività sia data in gestione la comunicazione va trasmessa anche al proprietario dell'azienda, che ha priorità di scelta sul titolare pro-tempore.
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento
7. Lo spostamento di uno o più posteggi può essere temporaneo.
8. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area mercatale o dell'area ove sono ubicati singoli posteggi per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato o dei singoli posteggi isolati è disposto con provvedimento di Giunta comunale in altra area.

Art. 17 - Ampliamento dei posteggi

1. I posteggi di regola devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli o sostituisca l'attrezzatura di vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, può richiedere che la stessa venga ampliata e, ove impossibile, di essere trasferito. La richiesta di ampliamento viene accolta dal responsabile del servizio competente ove sia disponibile lo spazio necessario e a condizione che detto ampliamento non alteri gli equilibri del mercato e che sia garantita la viabilità e la pubblica sicurezza; in caso contrario il dirigente del servizio competente dispone, ove possibile, il trasferimento o il mancato accoglimento

³⁸ DGR1902 – Parte I – Punto1. (comma 1bis aggiunto con DGR 633)

– Il parere delle rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale deve essere ritualmente acquisito dal Comune tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte sul piano in discussione.

dell'istanza in caso di impossibilità del trasferimento.

2. L'ampliamento di posteggi per motivi legati all'adeguamento alle norme igienico sanitarie di costruzioni stabili, di negozi mobili e di banchi temporanei che svolgono attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche è concesso dal dirigente competente alle seguenti condizioni:
 - che le modifiche richieste siano indotte solo da motivi legati agli adeguamenti igienico sanitari previsti dalla vigente normativa in materia;
 - che sia garantita la viabilità e la pubblica sicurezza.
3. Qualora sussistano le condizioni di cui al precedente punto 2 l'ampliamento della concessione può anche determinare la revisione degli equilibri merceologici di mercato. In tali casi il rilascio del titolo ampliativo è subordinato alla preventiva audizione degli operatori del mercato coinvolti.

Art. 18 - Modifica di settore merceologico dei posteggi

1. Il Responsabile del Servizio, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, potrà modificare con proprio atto la tipologia merceologica prevista, nell'ambito del medesimo settore merceologico, nei seguenti casi:
 - a. qualora un posteggio non venga assegnato dopo la seconda pubblicazione sul BUR;
 - b. qualora dopo la prima pubblicazione sul BUR di un posteggio non si sia presentato alcun operatore per la tipologia richiesta, rilevando pertanto la carenza di interesse per la tipologia stessa.
2. Dell'avvenuta modifica della tipologia di un posteggio dovrà esserne data comunicazione alla Regione.

Art. 19 - Posteggi liberi - Migliorie

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, l'ufficio competente deve trasmettere alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.³⁹
2. Prima di comunicare alla Regione l'elenco dei posteggi liberi, il responsabile del servizio competente provvede, su richiesta, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando i posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica. A tale scopo il responsabile del servizio invia agli operatori del mercato interessati idonea comunicazione contenente l'elenco e le specifiche dei posteggi resisi liberi nonché i termini di presentazione della domanda.⁴⁰
3. La presentazione della domanda di miglioria, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al comune tramite servizio postale, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso l'ufficio protocollo entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
4. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, la miglioria deve basarsi nell'ordine sui seguenti criteri di priorità:

³⁹ DGR1902 – parte II – Punto 1.- secondo periodo.

⁴⁰ DGR1902 – parte II – Punto 1.- terzo periodo.

- a) anzianità di presenza nel mercato da parte dell'operatore interessato allo spostamento;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - c) rispetto dell'ordine cronologico della domanda.
5. Non si procede alla segnalazione alla Regione di cui al comma 1 nel caso di necessità di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione⁴¹ e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 20 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari⁴²

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) e b), come specificato all'art. 1, comma 3, secondo le "graduatorie precari" distinte per settore merceologico.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata,
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.⁴³
4. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle

⁴¹ DGR1902 – Parte III – punto 2. Soppressione di posteggi e di mercati.

Può essere disposto dai Comuni, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi, in presenza dei seguenti elementi:

- a) caduta sistematica della domanda;
- b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato;
- c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per dodici mesi.
- d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul BUR. (DGR1902 – Parte III – Punto 2. (aggiunto con DGR633)

I Comuni, inoltre, hanno facoltà di utilizzare gli spazi relativi a posteggi resisi liberi allo scopo di soddisfare esigenze di razionalizzazione dell'area mercantile, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, procedono alla loro soppressione e utilizzano gli spazi per le suddette esigenze.

⁴² DGR1902 – parte III – punto 6.

⁴³ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- comma 1bis aggiunto con DGR633

presenze.

5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. L'assegnazione dei posteggi è effettuata in seguito a chiamata dei nominativi elencati nell'apposita graduatoria degli spuntisti.

Qualora l'operatore precario di presenti successivamente alla chiamata corrispondente al proprio nominativo, partecipa comunque all'operazione di spunta come ultimo degli aventi diritto. Non è ammessa la richiesta di partecipazione al mercato una volta terminate le operazioni di assegnazione dei posteggi.

6. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare almeno 5 giorni prima, all'ufficio comunale competente, apposita comunicazione⁴⁴ contenente i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
- data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).

7. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs.114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

8. Non è consentito sommare le presenze maturate con più autorizzazioni di cui sia titolare il medesimo soggetto.

9. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui.⁴⁵

10. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all'ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell'assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante.⁴⁶

11. All'operatore precario che rifiuti il posteggio che gli viene assegnato, salvo il caso in cui il posteggio stesso abbia misure insufficienti per contenere la sua attrezzatura di vendita, non viene riconosciuta la presenza al

⁴⁴ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- comma 1bis aggiunto con DGR633:

“L'operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al Comune i dati identificativi della ditta e dell'autorizzazione di riferimento.”

⁴⁵ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- comma 4bis aggiunto con DGR633, il comma prevede inoltre:

“Nei giorni di mercato, il Comune provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell'operatore.

⁴⁶ DGR1902 – Parte III – Punto 6.- (comma 4bis aggiunto con DGR633)

mercato stesso.

Art. 21 - Graduatorie di mercato e registro assenze

1. I competenti uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie (assegnatari e precari) al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio detta “Graduatoria assegnatari”, distinta tra settore alimentare e non alimentare, è aggiornata nell’ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato intesa come anzianità di partecipazione al mercato escluso il periodo di precariato e considerati i subingressi sino al raggiungimento del titolare originario del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l’attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La graduatoria degli operatori precari, detta “Graduatoria precari”, distinta tra settore alimentare e non alimentare, viene aggiornata in base alle presenze nel mercato.
4. L’agente di polizia municipale addetto al controllo del mercato annota giornalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un apposito registro.
5. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso l’ufficio commercio o gli uffici della Polizia municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 22 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E’ altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.
2. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia municipale.

Art. 23 - Mercati straordinari

1. In deroga al calendario annuale dei mercati di cui all’art. 8, comma 3, della LR10⁴⁷, su proposta presentata

⁴⁷ Art. 8 - Mercati domenicali e festivi.

1. È vietata l’istituzione di nuovi mercati nei giorni domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24 aprile 1998.

2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri esercizi.

3. I comuni entro il 30 settembre dell’anno precedente predispongono un calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le

per iscritto dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica o dal 50% degli operatori del mercato, almeno trenta giorni prima della data prevista, può essere disposta dalla Giunta comunale l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario.

2. Il vigile di mercato procede preventivamente alla rilevazione degli operatori che intendono partecipare al mercato straordinario o al mercato festivo, comunicando agli stessi la decisione della Giunta comunale.
3. Ai mercati straordinari partecipano gli operatori titolari del posteggio nel mercato settimanale e, in caso di carenza di questi, gli operatori precari inseriti nella "graduatoria precari".
4. E' possibile, nel caso in cui il numero di partecipanti sia inferiore al totale, delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato.
5. Le disposizioni gestionali per la funzionalità del mercato straordinario vengono impartite dal responsabile di servizio.

Art. 24 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 1. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 2. codice fiscale/partita IVA;
 3. sede dell'azienda agricola;
 4. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
 5. numero presenze nel mercato come operatore precario;
 6. data d'inizio dell'attività di produttore agricolo, attestata nel Repertorio Economico Amministrativo;
 7. i prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

eventuali deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede fissa.

4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.

5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in materia di orari commerciali per le località a prevalente economia turistica e per le città d'arte.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2.
5. Per le domande incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. Nel caso in cui il numero delle domande superi quello dei posteggi disponibili, si procede alla formulazione della graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione effettuate come operatore precario;
 - all'anzianità di attività dell'operatore, con riferimento alla data nella quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, o data di iscrizione alla Camera commercio ai sensi dell'art. 4 D.L.G.S. n.228 del 2001.
7. La graduatoria delle domande pervenute deve essere unica per tutti i posteggi liberi.
8. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica.⁴⁸ Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
9. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una concessione di posteggio.
10. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata, con riferimento ai periodi di produzione e di vendita dei prodotti come risultante dalla domanda, per un utilizzo annuale o stagionale, anche per più periodi, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.⁴⁹

⁴⁸ DGR1902 – parte I – punto 1 – quinto periodo – lettera c)

⁴⁹ DGR1902 – parte II – punto 1. – comma 11 (modificato dalla DGR 633) – di seguito altre precisazioni inserite dal medesimo nuovo comma:

- A tal fine il Comune, in sede di definizione del piano per il commercio su aree pubbliche può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione.

11. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.⁵⁰
12. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione ai sensi dell'art. 38 comma 5, lett. e). Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 25 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

CAPO V - FIERE

Art. 26 - Piano delle fiere⁵¹

1. Le fiere che si svolgono nel territorio comunale sono individuate dal consiglio comunale con la deliberazione di cui all'art. 2 della legge regionale di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche, avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede della fiera sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al

⁵⁰ DGR1902 – parte II – punto 1. – comma inserito dalla DGR 633/2003

⁵¹ DGR1902 – Parte III – punto 9 bis “Fiere ed autorizzazioni temporanee” (aggiunto con DGR633)

- Possono essere istituite delle manifestazioni fieristiche di rilevanza locale afferenti al regime giuridico di cui alla legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (Disciplina del settore fieristico) e alla disciplina del commercio su aree pubbliche. In tal caso, negli atti istitutivi di manifestazioni fieristiche a carattere locale (mostre – mercato e fiere generali) è evidenziata la duplicità di caratteristiche e di normative, tenendo presente che non rientrano nel campo di applicazione della legge regionale n. 10/2001 quelle manifestazioni in cui l'eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità principale di promozione.

- Nei casi in cui è prevalente l'attività di vendita, la fiera, una volta autorizzata ai sensi dell'art.5, comma 2, della l.r. 11/2002, deve essere inserita nel piano per il commercio su aree pubbliche di cui all'art.2, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 10/2001. Il relativo regolamento deve prevedere la possibilità di vendita immediata o differita dei beni esposti ai sensi dell'articolo 5, comma 8, della l.r. n. 11/2002. In tale fattispecie, agli operatori muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche è rilasciata la concessione decennale del posteggio di cui all'art.11 della l.r. 10/2001.

- Viceversa, le manifestazioni in cui è prevalente la finalità espositiva non sono inserite nel piano per il commercio su aree pubbliche, ma agli operatori che esercitano l'attività di vendita è rilasciata, dal Comune territorialmente competente, un'autorizzazione temporanea ai sensi dell'art. 3, comma 4 della l.r. 10/2001.

- In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

- L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

comma 1, approvando apposite schede distinte per singola fiera indicanti:

- a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) orari relativi all'inizio e alla fine delle operazioni di vendita, di montaggio e smontaggio delle attrezzature;
 - d) il numero complessivo dei posteggi e superficie;
 - e) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici;
 - f) le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi;
 - g) estremi degli atti formali di conferma o istituzione della fiera;
 - h) l'eventuale effettuazione del servizio di assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi agli operatori non titolari di posteggio e relativi orari;
 - k) le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposto l'esercizio del commercio, ai fini della salvaguardia delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale;
3. Alla scheda di ciascuna fiera è allegata la planimetria, indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche e la circolazione pedonale e veicolare. La planimetria è consultabile, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, presso l'ufficio commercio.
 4. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio nei giorni ed ore di apertura al pubblico.
 5. Copia della scheda di fiera e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.

Art. 27 - Trasferimento della fiera

1. Il trasferimento della fiera è deliberato dal Consiglio Comunale.
2. In caso di trasferimento di tutta la fiera o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile.
3. Nel caso di temporanea indisponibilità dell'area ove è ubicata la fiera per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze, il trasferimento temporaneo della fiera è disposto con provvedimento di Giunta comunale, sentite le associazioni di categoria, in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria, in base al criterio della maggiore anzianità di presenza alla fiera.

Art. 28 - Domanda di partecipazione alle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza su conforme modello predisposto dall'ufficio commercio.
2. Le domande possono essere inviate a mezzo lettera raccomandata a.r., via fax oppure essere consegnate

direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria.

3. Per le domande giudicate irregolari od incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
4. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia titolare di più autorizzazioni, non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera.
5. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 29 - Graduatoria

1. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal responsabile del servizio competente, è affissa all'albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni nuovo assegnatario è comunicato a cura del responsabile del procedimento, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione.
2. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere già istituite valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - fiere di nuova istituzione**
 - a) maggior anzianità di autorizzazione;
 - b) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
 - fiere già istituite**
 - a) maggior numero di presenze effettive alla fiera, confermando il posteggio già occupato nelle precedenti edizioni per quanto possibile;
 - b) maggior anzianità di autorizzazione;
 - c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, è fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell'autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.

Art. 30 - Concessione di posteggio

1. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha validità decennale limitatamente al giorno o ai giorni di svolgimento delle stesse.
2. La concessione decennale è rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera, confermando, per quanto possibile, il posteggio occupato nell'ultima edizione, fatte salve eventuali migliorie in presenza di posteggi liberi.
3. Qualora si rendano disponibili, per revoca, decadenza o rinuncia, dei posteggi, è rilasciata la concessione decennale di posteggio agli operatori non titolari di posteggio aventi diritto in base alla graduatoria della fiera.
4. Qualora si rendano disponibili dei posteggi per le motivazioni di cui al comma precedente e la graduatoria della fiera sia esaurita la concessione verrà rilasciata agli operatori che abbiano fatto domanda, con le modalità di cui all'art. 31.
5. Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 3, sono concesse, tenendo conto della graduatoria della fiera, migliorie ai titolari di posteggio che abbiano fatto pervenire richiesta almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'edizione della fiera che si svolge successivamente al verificarsi della disponibilità di posteggi.
6. L'assenza per due volte consecutive alla stessa fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, comporta la decadenza della concessione di posteggio.
7. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
8. In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al Comune competente. Al subentrante è quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.

Art. 31 - Presenze dei concessionari di posteggio

1. L'operatore assegnatario di posteggio deve comunicare la partecipazione alla fiera entro 60 giorni prima dell'inizio della stessa.
2. L'operatore è tenuto ad essere presente presso il posteggio assegnato entro l'orario di inizio delle operazioni di vendita previsto per ciascuna fiera, altrimenti è considerato assente ed il posteggio è assegnato agli operatori non concessionari di posteggio;
3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, è considerato assente a tutti gli effetti.
4. Durante lo svolgimento della fiera non sono ammesse migliorie

Art. 32 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle operazioni di vendita, sono assegnati, nel rispetto dell'ordine della graduatoria della fiera, dal personale incaricato entro il termine massimo di 30 minuti dal predetto orario. agli operatori non concessionari di posteggio che siano presenti presso la fiera.
2. Non sono ammessi alla fiera operatori precari non inseriti nella graduatoria della fiera stessa.

CAPO VI - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 33 - Autorizzazioni temporanee ⁵²

1. In occasione di manifestazione straordinarie e di particolari ricorrenze possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società di persone, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs114.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale delle aree mercatali o di altra deliberazione istitutiva della manifestazione, in base ai seguenti criteri di priorità:
 - alla maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito della medesima manifestazione in edizioni antecedenti;
 - la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A;
 - l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una medesima ditta.
4. La domanda in carta legale, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.⁵³
5. Il mancato ritiro per due volte consecutive dell'autorizzazione, in mancanza di una comunicazione scritta fatta pervenire all'Ufficio Protocollo almeno due giorni prima della manifestazione, comporta la perdita delle presenze maturate fino a quel momento.

⁵² DGR1902 – Parte III – punto 9 bis “Fiere ed autorizzazioni temporanee” (aggiunto con DGR633)

- In occasione di sagre paesane e comunque di piccole manifestazioni tradizionali a carattere prettamente locale o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare, sulla base di criteri e modalità previamente definiti, autorizzazioni e concessioni di posteggio temporanee.

- L'autorizzazione temporanea ha efficacia limitata ai giorni di svolgimento della manifestazione ed è rilasciata esclusivamente a ditte già iscritte nel registro delle imprese, in possesso dei requisiti per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/98.

⁵³ Regolamento Cosap, art. 5, comma 1, lettera b)

CAPO VII - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 34 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel comune che rilascia l'autorizzazione, se società di persone, deve avervi la sede legale.
3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:
 - a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
 - b) codice fiscale/partita IVA;
 - c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
 - d) il settore od i settori merceologici richiesti;
 - e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.
4. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In tal caso il procedimento è sospeso con le modalità e nei termini indicati nella comunicazione e verrà archiviato se le integrazioni richieste non verranno presentate entro i termini indicati nella comunicazione stessa.
5. Il procedimento si conclude entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. In caso di domanda irregolare, il termine di cui al precedente periodo inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.
6. Ad uno stesso soggetto può essere rilasciata una sola autorizzazione, salvo il caso di subingresso.
7. Il titolare di autorizzazione deve comunicare entro 30 giorni la variazione intervenuta nella propria compagine societaria e il cambiamento di residenza al comune in cui si è trasferito, il quale provvede ad annotare il cambio di residenza ed a prendere in carico l'intera posizione dell'operatore.

L'omessa comunicazione delle suddette variazioni comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38 comma 3.

Art. 35 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta o sottoposta a condizioni particolari dal comune, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi

di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.

2. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

Art. 36 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri⁵⁴ e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno e la merce non sia esposta su banchi collocati a terra bensì esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e siano rispettate le norme sanitarie vigenti⁵⁵.
4. E' vietato esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati, posteggi isolati e fiere, nelle aree adiacenti al mercato, ai posteggi isolati o alla fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 500, misurata dal posteggio più vicino. Lo stesso divieto si applica anche nelle aree interessate da manifestazioni straordinarie.
5. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone (per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse):
 - **in prossimità delle curve;**
 - **in prossimità dei passaggi a livello;**
 - **davanti agli uffici postali ed agli istituti di credito, nonché sui sagrati delle chiese;**
 - **nei parcheggi delimitati da apposita segnaletica;**
 - **sulla via Marconi, dall'incrocio con la via Boccaccia all'incrocio con la via Meucci, sul primo tratto della XV aprile per 200 metri a partire dall'incrocio con la via Marconi;**
 - **in altre aree eventualmente individuate con ordinanza del Sindaco per motivi igienico sanitari.**
6. In occasione di manifestazioni straordinarie, che esulano da quelle pianificate dalla normativa vigente e che non possono essere preventivamente programmate, può essere consentita la deroga al predetto divieto.
7. Presso l'ufficio commercio è tenuta a disposizione degli interessati una planimetria del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante di cui al comma 5.

⁵⁴ LR10 – Art 4 – comma 3.

⁵⁵ LR10 – Art 4 – comma 4.

8. Gli obblighi e i divieti previsti all'art. 35, si applicano anche ai produttori agricoli e agli operatori artigianali che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

CAPO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 37 - Disposizioni transitorie ⁵⁶

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 38 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs n. 267/2000 e di altra normativa statale, l'inosservanza delle seguenti disposizioni contenute nel presente regolamento è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e con la procedura sanzionatoria prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Le sanzioni consistenti nel pagamento di una somma di denaro sottoelencate ai commi 2 e 3 si applicano solo nel caso in cui la violazione amministrativa non sia punita con la sanzione più grave della sospensione o della revoca dell'autorizzazione.
2. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonché senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'art. 28, comma 10 del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 ⁵⁷, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

⁵⁶ D.Lgs.114/98 – Titolo X - art. 30. Disposizioni transitorie e finali.

1. I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2. Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28 continuano ad applicarsi le norme previgenti.3. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitano sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (54), e successive modificazioni, salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
5. Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (55), e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

⁵⁷ DLgs114 – art. 28 – commi 9 e 10.

9. L'esercizio del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.

Euro 2.582,00 a Euro 15.493,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce (⁵⁸) ai sensi dell'art. 29, c. 1, D.Lgs.114/98.

3. La violazione delle prescrizioni di cui agli artt. 9, 10 commi 1,2,8,9, art. 15 comma 13, art. 34 comma 7, art. 35, art. 36 comma 1,2,4, e 5, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 3.098,00 (⁵⁹) ai sensi dell'art. 29, c. 2 del D.Lgs. 114/98.
4. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre, oltre al rimborso delle spese per il ripristino dovuto agli eventuali danni arrecati, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (⁶⁰). Ai fini della sospensione di cui sopra, si considerano di particolare gravità:
 - a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
 - b) il danneggiamento della sede stradale, delle piantagioni, della segnaletica, degli elementi di arredo urbano e degli impianti che ad essa appartengono;
 - c) la vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi;
 - d) il mancato rispetto delle disposizioni inerenti l'orario di esercizio dell'attività.
5. L'autorizzazione è revocata quando sia accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: ⁶¹
 - a) l'operatore non inizi⁶² l'attività entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salva la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della scadenza;
 - b) l'operatore decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni dal verificarsi dell'assenza stessa;
 - c) l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.5, comma 2 del DLgs114.
 - d) mancato pagamento del canone Cosap;
 - e) venir meno della qualifica di produttore agricolo;

⁵⁸ DLgs114 – art. 29 – comma 1.

⁵⁹ Trasposizione nel regolamento del DLgs114 – art. 29 – comma 2.

⁶⁰ DLgs114 – art. 29 – comma 3.

⁶¹ DLgs114 – art. 29 – comma 4 come integrato dalla LR10 – art. 5 – comma 1.

⁶² DGR2113 – PARTE II – Comma 3, paragrafo 11. “L'effettivo inizio dell'attività autorizzata è provato tramite la posizione di partita Iva, l'iscrizione alla camera di commercio territorialmente competente, l'iscrizione alla gestione pensionistica presso l'INPS. In mancanza anche solo di uno di tali elementi probatori, l'attività non si considera iniziata ed il Comune provvede alla revoca dell'autorizzazione rilasciata”.

- f) l'assenza per due volte consecutiva alla stessa fiera fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare o gravidanza;
 - g) mancata richiesta della reintestazione del titolo entro il termine di 60 giorni nel caso di trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata con posteggio;
 - h) mancata richiesta della reintestazione del titolo entro il termine di 60 giorni e mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi nel caso di trasferimento della gestione di un'azienda o di un suo ramo, esercitata in forma itinerante;
 - i) rifiuto al trasferimento in caso di soppressione del posteggio per motivi di pubblico interesse.
6. In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a un titolare pro-tempore a seguito di affidamento in gestione, la contestazione va trasmessa o notificata anche al proprietario dell'azienda, il quale decade dal diritto alla reintestazione qualora non provveda a richiederla entro il medesimo termine stabilito per le controdeduzioni. Di tale possibilità va dato avviso nell'avvio del procedimento di revoca.
7. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato. Nel caso di cui al precedente comma 6, il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell'azienda.

Art. 39 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.